



DISEGNO DI LEGGE
concernente

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2010)”**

> SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| Capo primo | 1 |
| Disposizioni in materia di organizzazione e personale | 1 |
| Art. 1. | 1 |
| <i>Fissazione del limite della spesa per il personale e modificazione della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 in materia di dotazione organica complessiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e limite della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale.....</i> | <i>1</i> |
| Art. 2. | 2 |
| <i>Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza</i> | <i>2</i> |
| Art. 3. | 3 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)</i> | <i>3</i> |
| Art. 4. | 3 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali).....</i> | <i>3</i> |
| Art. 5. | 4 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)</i> | <i>4</i> |
| Art. 6. | 4 |
| <i>Modifica della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 in materia di competenze dell'APAPI.....</i> | <i>4</i> |
| Capo secondo | 4 |
| Disposizioni in materia di finanza provinciale e di finanza locale | 4 |
| Art. 7. | 4 |
| <i>Modificazione della legge provinciale legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di direttive agli enti strumentali.....</i> | <i>4</i> |

| | |
|---|-----------|
| Art. 8. | 5 |
| <i>Concessione di crediti a società controllate.....</i> | <i>5</i> |
| Art. 9. | 5 |
| <i>Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali).....</i> | <i>5</i> |
| Art. 10. | 5 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento") concernente l'erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino S.p.a.....</i> | <i>5</i> |
| Art. 11. | 6 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di partecipazioni azionarie.....</i> | <i>6</i> |
| Art. 12. | 6 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole</i> | <i>6</i> |
| Art. 13. | 6 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) e alla legge provinciale legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 in materia di servizi antincendi</i> | <i>6</i> |
| Art. 14. | 7 |
| <i>Revisione straordinaria degli interventi dei comuni.....</i> | <i>7</i> |
| Art. 15. | 7 |
| <i>Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di verifica straordinaria delle opere dei comuni</i> | <i>7</i> |
| Art. 16. | 7 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori).....</i> | <i>7</i> |
| Art. 17. | 8 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).....</i> | <i>8</i> |
| Art. 18. | 9 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).....</i> | <i>9</i> |
| Art. 19. | 10 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale</i> | <i>10</i> |
| Capo terzo | 11 |
| Disposizioni in materia di tributi, contabilità provinciale e programmazione | 11 |
| Art. 20. | 11 |
| <i>Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.</i> | <i>11</i> |
| Art. 21. | 11 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 28 giugno 2005, n. 9 (Determinazione delle</i> | |

| | |
|--|-----------|
| <i>tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto).....</i> | <i>11</i> |
| Art. 22. | 11 |
| <i>Modifiche all'articolo 56 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 in materia di tariffa di depurazione</i> | <i>11</i> |
| Art. 23. | 12 |
| <i>Modificazioni all'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 relativo alla tariffa del servizio di depurazione e di fognatura</i> | <i>12</i> |
| Art. 24. | 12 |
| <i>Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 relativo alla tariffa dei canoni di concessione di beni del demanio o del patrimonio della Provincia</i> | <i>12</i> |
| Art. 25. | 12 |
| <i>Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 in materia di canoni di concessione</i> | <i>12</i> |
| Art. 26. | 12 |
| <i>Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, concernente disposizioni in materia di gestione delle spese</i> | <i>12</i> |
| Art. 27. | 13 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità)</i> | <i>13</i> |
| Art. 28. | 13 |
| <i>Disposizioni in materia di programmazione</i> | <i>13</i> |
| Art. 29. | 13 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)</i> | <i>13</i> |
| Art. 30. | 14 |
| <i>Disposizioni relative alla relazione programmatica.....</i> | <i>14</i> |
| Art. 31. | 14 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009).....</i> | <i>14</i> |
| Capo quarto | 15 |
| Disposizioni in materia di urbanistica, energia e ambiente | 15 |
| Art. 32. | 15 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).....</i> | <i>15</i> |
| Art. 33. | 15 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di piano provinciale della mobilità.....</i> | <i>15</i> |
| Art. 34. | 16 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano</i> | |

| | |
|---|-----------|
| <i>della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).....</i> | <i>16</i> |
| Art. 35. | 18 |
| <i>Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).....</i> | <i>18</i> |
| Art. 36. | 18 |
| <i>Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione).....</i> | <i>18</i> |
| Capo quinto | 19 |
| Disposizioni in materia di ricerca, attività economiche e, lavori pubblici | 19 |
| Art. 37. | 19 |
| <i>Modificazioni all'articolo 1 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30).....</i> | <i>19</i> |
| Art. 38. | 19 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Legge provinciale sulla ricerca).....</i> | <i>19</i> |
| Art. 39. | 20 |
| <i>Modificazioni all'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativo allo sviluppo della larga banda.....</i> | <i>20</i> |
| Art. 40. | 21 |
| <i>Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura).....</i> | <i>21</i> |
| Art. 41. | 21 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Legge provinciale sulla promozione turistica).....</i> | <i>21</i> |
| Art. 42. | 22 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).....</i> | <i>22</i> |
| Art. 43. | 22 |
| <i>Disposizione per definire criteri di sobrietà nella realizzazione di lavori pubblici.....</i> | <i>22</i> |
| Art. 44. | 22 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).....</i> | <i>22</i> |
| Art. 45. | 25 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava).....</i> | <i>25</i> |
| Art. 46. | 26 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario del Trentino).....</i> | <i>26</i> |
| Art. 47. | 26 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).....</i> | <i>26</i> |

| | |
|--|-----------|
| Art. 48. | 26 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio)</i> | <i>26</i> |
| Art. 49. | 26 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009).....</i> | <i>26</i> |
| Capo sesto | 27 |
| Disposizioni in materia di politiche sociali, abitative e sanitarie | 27 |
| Art. 50. | 27 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali).....</i> | <i>27</i> |
| Art. 51. | 27 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).....</i> | <i>27</i> |
| Art. 52. | 28 |
| <i>Modificazione all'articolo 1 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro).....</i> | <i>28</i> |
| Art. 53. | 28 |
| <i>Modificazione all'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).....</i> | <i>28</i> |
| Art. 54. | 29 |
| <i>Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata.....</i> | <i>29</i> |
| Art. 55. | 30 |
| <i>Modificazione della legge provinciale legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).....</i> | <i>30</i> |
| Art. 56. | 31 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)).....</i> | <i>31</i> |
| Art. 57. | 34 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Legge sul servizio sanitario provinciale).....</i> | <i>34</i> |
| Art. 58. | 34 |
| <i>Modificazione della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico).....</i> | <i>34</i> |
| Art. 59. | 35 |
| <i>Erogazione di prestazioni sanitarie a pazienti psichiatrici residenti nella Provincia autonoma di Bolzano tra il 1997 e il 2006</i> | <i>35</i> |
| Art. 60. | 35 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).....</i> | <i>35</i> |

| | |
|--|-----------|
| Capo settimo | 36 |
| Disposizioni in materia di istruzione e cultura | 36 |
| Art. 61. | 36 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).....</i> | <i>36</i> |
| Art. 62. | 37 |
| <i>Modificazioni alla legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani).....</i> | <i>37</i> |
| Art. 63. | 38 |
| <i>Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia).....</i> | <i>38</i> |
| Art. 64. | 38 |
| <i>Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).....</i> | <i>38</i> |
| Art. 65. | 38 |
| <i>Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali).....</i> | <i>38</i> |
| | |
| Capo ottavo | 39 |
| Disposizioni finali | 39 |
| Art. 66. | 39 |
| <i>Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.....</i> | <i>39</i> |
| Art. 67. | 39 |
| <i>Entrata in vigore.....</i> | <i>39</i> |



DISEGNO DI LEGGE
concernente

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2010)”**

Capo primo

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 1.

Fissazione del limite della spesa per il personale e modificazione della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 in materia di dotazione organica complessiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e limite della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012 per tutto il personale della Provincia autonoma di Trento in servizio, escluso il personale del comparto scuola, è fissata in 215.013.000 euro per l'anno 2010, 214.663.000 euro per l'anno 2011 e 214.663.000 euro per l'anno 2012, salvo l'incremento disposto ai sensi del comma 4. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la spesa sui bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012 per il personale del comparto scuola è fissata in 482.604.000 euro per l'anno 2010, 482.604.000 euro per l'anno 2011 e 482.604.000 euro per l'anno 2012, salvo l'incremento disposto ai sensi del comma 4.

3. Ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 1, della 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a sostenere per l'esercizio 2010 una spesa di 436.620.000 euro, salvo l'incremento disposto ai sensi del comma 4, riferita a tutto il personale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione. Eventuali integrazioni alla spesa massima fissata ai sensi di questo comma, possono essere effettuate

in misura non superiore all'1,5 per cento, nell'ambito dell'equilibrio complessivo del bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Per il triennio 2010-2012 gli oneri conseguenti il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro dei comparti indicati dal decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), sono definiti dalla Giunta provinciale in misura non superiore a quella risultante dai criteri definiti a livello nazionale dall'intesa stipulata tra il Governo e le Organizzazioni sindacali in data 30 aprile 2009. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare le risorse necessarie dal fondo globale di cui all'unità previsionale di base 95.5.110 per l'integrazione degli stanziamenti di competenza dei capitoli o degli articoli riferiti alle spese per il rinnovo dei predetti contratti, anche con riferimento agli anni successivi compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale. L'elenco dei capitoli relativi al rinnovo dei contratti di lavoro che possono essere integrati secondo quanto previsto dal presente comma è allegato al documento tecnico.

5. Con le modalità di cui al comma 4, sono rese disponibili le risorse necessarie per il sostenimento degli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale delle comunità, dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato in materia di variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2010-2012.

6. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2010.

7. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) le parole: "1.043 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.077 unità";
- b) nella lettera c) le parole: "6.193 unità" sono sostituite dalle seguenti: "6.314 unità".

Art. 2.

Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 quater della del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza, previsti dall'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23 del 1990, per l'anno 2010 le spese relative a nuovi incarichi sono ridotte del 50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

2. Gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione sono perseguiti pure dalle agenzie e dagli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. A tal fine la Giunta provinciale adotta nei confronti delle predette agenzie e soggetti le necessarie direttive.

3. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per l'attuazione del comma 1) nonché i livelli di riduzione delle predette spese per gli anni successivi.

Art. 3.

Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)

1. Nel comma 9 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa dopo le parole: "tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi" sono aggiunte le seguenti: "nonché per la pubblicazione degli stessi,".

2. Nel comma 1 dell'articolo 16 quater della legge provinciale sull'attività amministrativa sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per via telematica."

3. All'articolo 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per la rendicontazione delle agevolazioni concesse ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, i beneficiari presentano una relazione illustrativa dell'intervento eseguito corredata dal rendiconto delle entrate e delle uscite e, in via alternativa:

a) dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta, che può essere intestata anche alla controparte di riferimento locale; se non è possibile fornire parte di tale documentazione la stessa può essere sostituita da una dichiarazione del beneficiario nella quale è indicato l'oggetto della spesa e il percettore delle somme;

b) da una attestazione del possesso della documentazione della spesa;

c) da una relazione conclusiva di valutazione redatta da un professionista locale."

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. In attuazione dei principi previsti dal comma 2, nei casi in cui l'erogazione di finanziamenti, di contributi o di altre provvidenze a carico della Provincia è condizionata da verifiche finali o collaudi comunque denominati, gli stessi possono essere effettuati anche da liberi professionisti abilitati, individuati secondo quanto previsto dal capo I bis, della legge provinciale n. 23 del 1990, anche in deroga alla normativa vigente."

Art. 4.

Modificazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Il comma 4 dell'articolo 39 quater della legge sui contratti e sui beni provinciali è sostituito dal seguente:

"4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte nonché per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge, escluso questo capo."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"3.1. "Resta ferma la possibilità di mettere a disposizione beni del patrimonio indisponibile o di costituire sugli stessi diritti reali, anche a titolo gratuito, nel rispetto della destinazione, nell'ambito delle procedure di realizzazione di opere pubbliche o dell'affidamento di servizi."

Art. 5.

Modificazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)

1. Dopo l'articolo 75 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

“Art. 75 bis

Disposizioni transitorie in materia di concorsi.

1. I bandi di concorso indetti fino al 31 dicembre 2012, possono prevedere che, in misura non superiore al 40 per cento delle nuove assunzioni, i nuovi posti possano essere riservati a personale già dipendente a tempo determinato con rapporto di lavoro la cui durata minima e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso stesso. Quando il concorso è indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata dal suddetto personale può essere attribuito apposito punteggio.”

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 in materia di competenze dell'APAPI

1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 34 è aggiunta la seguente:

“b ter) gli interventi di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali), nonché gli interventi previsti nell'ambito del fondo di cui all'articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, attribuiti con deliberazione della Giunta provinciale.”

Capo secondo

Disposizioni in materia di finanza provinciale e di finanza locale

Art. 7.

Modificazione della legge provinciale legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di direttive agli enti strumentali

1. All'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 bis è sostituito dal seguente:

“11 bis. Per il perseguimento degli impegni assunti con il patto di stabilità interno e per armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle fondazioni e delle società controllate dalla Provincia, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive nei confronti dei predetti enti strumentali, anche differenziate per i singoli enti. Le direttive possono riguardare in particolare le modalità di impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, il ricorso agli strumenti di sistema e l'utilizzo di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale, forme di gestione associata dei servizi, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di

collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, nonché criteri di razionalizzazione per particolari tipologia di spesa.”;

b) nel comma 11 ter le parole: “, in coerenza con gli impegni assunti con il patto di stabilità” sono soppresse.

2. Il comma 10 ter dell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è abrogato.

Art. 8.

Concessione di crediti a società controllate

1. Per sostenere la realizzazione degli investimenti previsti dall’articolo 33 e dall’articolo 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) a valere sull’esercizio finanziario 2010 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo S.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 35 milioni di euro.

2. Il finanziamento è infruttifero e la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2021.

3. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la somma di 35 milioni di euro per l’anno 2010 sull’unità previsionale di base 61.22.220.

Art. 9.

Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)

1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, è sostituito dal seguente:

“2. Per coordinare l’accesso al credito e ottimizzare la gestione dei flussi finanziari della finanza provinciale, anche in relazione agli adempimenti a carico della provincia derivanti dal patto di stabilità interno, la convenzione di tesoreria disciplina le modalità con cui le banche che gestiscono il servizio di tesoreria dispongono affidamenti bancari a favore dei soggetti per i quali è prevista l’estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, nell’ambito del limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia ai sensi del capitolato speciale. Nell’ambito del predetto limite, la convenzione di tesoreria disciplina inoltre le modalità con cui le banche che gestiscono il servizio di tesoreria prestano garanzie fideiussorie nell’interesse dei medesimi soggetti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma, anche in riferimento ai destinatari individuati tra i predetti soggetti.”

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento") concernente l'erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino S.p.a.

1. All’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 01 è aggiunto il seguente periodo: “anche promuovendo l’istituzione di appositi organismi di investimento collettivo del risparmio previsti dalla vigente legislazione in materia”

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Cassa del Trentino s.p.a. eroga altresì agli enti locali, per conto della Provincia, altre assegnazioni previste dalla normativa provinciale, diverse da quelle di cui al comma 1. La Provincia, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le assegnazioni la cui erogazione è affidata a Cassa del Trentino s.p.a. nonché i tempi e le modalità di attuazione di questo comma.”

c) alla lettera c) del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “La convenzione prevede in particolare che cassa, ai fini dell’attualizzazione dei contributi, si conformi alle linee guida dettate dalla Provincia, ispirate al principio di sana e prudente gestione finanziaria e contabile, concernenti, in particolare, i livelli di rischio associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari e alle eventuali operazioni di copertura”

d) la lettera b bis) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

“b bis) prestare garanzie fidejussorie conformemente a quanto previsto all’articolo 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o altre forme di supporto che, nel rispetto dei limiti dell’ordinamento comunitario, garantiscano il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da cassa, per capitale e interessi.”

Art. 11.

Modificazione della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di partecipazioni azionarie

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009), dopo le parole: “ai comuni” sono aggiunte le seguenti: “e alle comunità”.

Art. 12.

Modificazione della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole

1. Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Cooperfidi, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può collocare la gestione del fondo presso un soggetto senza fini di lucro dalla stessa partecipato, avente i requisiti individuati dalla Giunta provinciale nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità.”

Art. 13.

Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) e alla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 in materia di servizi antincendi

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), è inserito il seguente:

“1 bis. Per l’anno 2010 la Giunta provinciale può prevedere con propria deliberazione che l’ammissione a contributo per gli investimenti relativi alle caserme dei vigili del fuoco ai comuni o alle

comunità sia effettuata direttamente dalla cassa, secondo criteri e modalità previsti dalla deliberazione medesima.”

2. Il comma 9 dell'articolo 48 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

“9. L'articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988 è abrogato dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatto salvo il comma 5, che è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuto inquadramento del personale nel corpo permanente secondo quanto previsto dal comma 3 bis) dell'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988, inserito con questa legge.”

3. Alle spese previste dal comma 2 di questo articolo si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.

Art. 14.

Revisione straordinaria degli interventi dei comuni

1. Per assicurare un più efficiente utilizzo delle risorse, anche con riferimento alla spendibilità delle stesse, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce criteri per l'effettuazione di una revisione straordinaria degli interventi dei comuni già ammessi a finanziamento, ma non ancora avviati alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. I criteri previsti dal comma 1 prevedono la possibilità per le amministrazioni beneficiarie di rivedere la propria programmazione attraverso:

a) la sostituzione, anche parziale, degli interventi ritenuti non più necessari con altri interventi prioritari e caratterizzati da rapida spendibilità;

b) la riprogrammazione sugli esercizi successivi al 2010 degli interventi non caratterizzati da rapida spendibilità.

3. In sede di definizione dei criteri previsti dal comma 1 sono definite tra l'altro le modalità di contabilizzazione delle somme non confermate, che possono prevedere anche l'autorizzazione di appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio.

Art. 15.

Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di verifica straordinaria delle opere dei comuni

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è sostituito dal seguente: “Le somme non rendicontate entro i termini fissati dalla Giunta provinciale sono riutilizzate da ciascun comune secondo le finalità previste dal fondo di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.”

Art. 16.

Modificazioni alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, è aggiunto il

seguinte:

“3 bis 1. Una quota del fondo previsto dall’articolo 2 può essere utilizzata secondo criteri definiti con apposito provvedimento della Giunta provinciale per far fronte ad oneri di natura straordinaria ed imprevedibile a favore delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in relazione alle funzioni ad esse trasferite, nonché a favore dei comprensori ad integrazione delle quote spettanti agli stessi ai sensi dell’articolo 43, comma 01 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Ad integrazione della quota del fondo disciplinata da questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all’articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) per far fronte ad ulteriori oneri di natura straordinaria e imprevedibile.”

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Una quota del fondo previsto dal comma 1 può essere utilizzata a favore delle Comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 nonché a favore dei comprensori, secondo criteri definiti con apposito provvedimento della Giunta provinciale. Ad integrazione della quota del fondo disciplinata da questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all’articolo 22 della legge provinciale di contabilità per far fronte ad ulteriori oneri di natura straordinaria e imprevedibile.

Art. 17.

Modificazione della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

1. L’articolo 4 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale) è abrogato.

2. Al comma 4 bis dell’articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ad altre attività funzionali all’esercizio delle competenze in materia di finanza locale”.

4. All’articolo 14 della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “può essere disposta” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta”;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. L’assegnazione dei contributi provinciali è inoltre disposta direttamente a favore dei soggetti che realizzano le opere di cui al presente capo, ove ciò sia richiesto dagli enti locali interessati.”

5. Dopo l’articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

“16 bis

Decadenza dai benefici

1. Il beneficiario delle agevolazioni a valere sui fondi di cui al capo III della presente legge decade dal contributo nel caso di:

a) inosservanza dei requisiti definiti dalla Giunta Provinciale per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento;

b) inosservanza dei termini di concessione del finanziamento, di avvio e di rendicontazione dei

lavori.

2. In presenza di gravi e giustificati motivi, la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato e verificata la presenza, anche sopravvenuta, di tutti i requisiti previsti dalla lettera a del comma 1, può disporre la non decadenza da tutto o parte del beneficio.

3. Ove ricorrono i casi di cui al comma 1 la decadenza dal contributo è dichiarata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione di decadenza comporta la revoca del contributo e l'obbligo a carico dei beneficiari di restituire la somma corrisposta aumentata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione del contributo.”

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla finanza locale, è inserito il seguente:

“5 bis. Per la realizzazione di specifici investimenti la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare ai comuni, su loro richiesta, quote di risorse ad essi spettanti sul fondo previsto da questo articolo in misura complessivamente non superiore al venti per cento delle spettanze relative alla consiliatura in corso al momento della domanda, qualora ricorrano situazioni di particolare urgenza. Su richiesta dei comuni l'erogazione delle predette somme è disposta a favore dei soggetti che realizzano gli investimenti, anche per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a.”.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 2 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 18.

Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) nel comma 6 la parola: “direttore” è sostituita dalla seguente: “dirigente”;
- b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. In deroga a quanto previsto dai regolamenti, la Giunta provinciale può disporre annualmente che, in presenza di volumi finanziari poco significativi, alle spese di funzionamento dell'agenzia si provvede a carico diretto del bilancio provinciale con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili di cui alla lettera d) del comma 4 e non è attivo l'organo di cui alla lettera b) del comma 6.”

2. All'articolo 39 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Per la realizzazione dell'evento è autorizzato il finanziamento delle strutture sportive nonché delle altre opere, attrezzature e impianti, secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21. Per gli interventi ammessi a finanziamento sono in ogni caso riconosciute le spese degli enti locali già sostenute alla data di adozione della predetta deliberazione.”

- b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Fino all'approvazione del regolamento l'agenzia può essere disciplinata con l'atto organizzativo approvato ai sensi dell'articolo 30, comma 1.

3. Dopo il comma 01 dell'articolo 43 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) sono inseriti i seguenti:

“01 bis. Fatta salva la possibilità di utilizzare i fondi previsti dal comma 3 bis 1 dell'articolo 3 e dal comma 2 bis dell'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), fino alla soppressione dei comprensori ai sensi dell'articolo 42 di questa legge, il finanziamento delle funzioni svolte dai medesimi anche su delega della Provincia, è determinato in base a criteri, fissati con la deliberazione di cui al comma 01, che tengano conto:

- a) della spesa sostenuta nel 2009;
- b) di elementi oggettivi di uniformità delle prestazioni sul territorio e di standardizzazione dei costi unitari.

01 ter. La Giunta provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa, riferiti all'attuazione degli interventi relativi alle seguenti leggi provinciali, che sono riportati in un apposito allegato al documento tecnico:

- a) articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, in materia di servizi socio-assistenziali;
- b) articolo 4 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, in materia di interventi per favorire il diritto allo studio;
- c) articolo 20 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di interventi per l'edilizia abitativa;
- d) articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, in materia di finanziamento gestione e investimenti dei comprensori.

4. Dall'entrata in vigore di questa legge ogni richiamo al direttore delle agenzie disciplinate dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 contenuto nella vigente normativa, si intende riferito al dirigente dell'agenzia.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 19.

Modificazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, le parole: “la soluzione di rilevanti problemi di sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “la soluzione di problemi di sicurezza e a promuovere la qualità della vita delle comunità locali”.

Capo terzo
Disposizioni in materia di tributi, contabilità provinciale e programmazione

Art. 20.

Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. All'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "per il" sono sostituite dalle seguenti: "sino al";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2010 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 2,98 per cento. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale. L'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i due successivi."

2. Alla copertura delle minori entrate relative all'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate della tabella C.

Art. 21.

Modificazione della legge provinciale 28 giugno 2005, n. 9 (Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo unico della legge provinciale 28 giugno 2005, n. 9, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio per le autonomie locali, può autorizzare i comuni a trattenere una quota del gettito dei tributi speciali catastali incassati dai comuni stessi per i servizi catastali erogati tramite i loro sportelli."

Art. 22.

Modifiche all'articolo 56 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 in materia di tariffa di depurazione

1. Nel comma 1 dell'articolo 56 della legge finanziaria di assestamento 2009 dopo le parole: "dare attuazione alle finalità dell'articolo 8 sexies" sono inserite le seguenti: " , comma 2, primo periodo,".

Art. 23.

Modificazioni all'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 relativo alla tariffa del servizio di depurazione e di fognatura

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo la Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Provincia";
- b) dopo le parole: "gestito dalla Provincia" sono aggiunte le seguenti: ", stabilendo le relative decorrenze".

Art. 24.

Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 relativo alla tariffa dei canoni di concessione di beni del demanio o del patrimonio della Provincia

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore legge finanziaria della Provincia, può adeguare la misura dei canoni, proventi, diritti ed indennizzi di cui ai commi 1 e 2 nei limiti della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento all'ultimo aggiornamento. La deliberazione adottata ai sensi di questo comma stabilisce anche la decorrenza degli effetti degli adeguamenti."

Art. 25.

Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 in materia di canoni di concessione

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Provincia";
- b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Il provvedimento adottato ai sensi di questo comma stabilisce anche la decorrenza di applicazione delle misure rideterminate dei predetti canoni, proventi, diritti e indennizzi."

Art. 26.

Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, concernente disposizioni in materia di gestione delle spese

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, le parole: "2008-2010" sono soppresse.

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 ter della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

“3 bis. Per evitare ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e la formazione di debiti pregressi, il dirigente che adotta atti e provvedimenti amministrativi che comportano spese a carico del bilancio provinciale accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti di competenza sia compatibile con il preventivo di cassa assegnato. Nell'utilizzo del preventivo di cassa assegnato negli esercizi successivi, il dirigente tiene conto delle somme in scadenza derivanti dagli atti e provvedimenti assunti negli anni precedenti. In sede di definizione del preventivo di cassa, la Provincia tiene conto dell'ammontare presunto dei pagamenti in scadenza nell'anno di riferimento, anche derivanti da atti e provvedimenti assunti negli anni precedenti. Qualora il preventivo di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte agli obblighi contrattuali, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale.”

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

“5 bis. I titoli di spesa non estinti di importo non superiore al limite previsto dal terzo comma, relativi al pagamento delle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea previste dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Legge provinciale sugli espropri), sono rimesse solo su richiesta del beneficiario.”

Art. 28.

Disposizioni in materia di programmazione

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 6 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relative alla riprogrammazione delle opere e degli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità, trovano applicazione anche nel triennio 2010-2012 con riferimento agli impegni di spesa relativi ad esercizi precedenti ciascun anno di applicazione e alla possibilità di riprogrammazione sugli esercizi successivi a tale anno. L'utilizzo delle somme rese disponibili a seguito della verifica è autorizzato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo della legge provinciale n. 2 del 2009.

2. Al fine di garantire il completamento della manovra anticongiunturale prevista dalla legge provinciale n. 2 del 2009 ed in relazione all'evoluzione della congiuntura economica, nel triennio 2010-2012 si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge provinciale n. 2 del 2009.

3. Le disposizioni di questo articolo e dell'articolo 1, comma 14 della legge provinciale n. 2 del 2009 si applicano anche alle agenzie e agli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Art. 29.

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)

1. All'articolo 11 della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per l'attuazione della concertazione, nonché le forme di confronto partecipativo da adottare nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 11 bis.” sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. La Giunta provinciale, ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 9, comma 2, può, assicurando opportune forme di partecipazione e concertazione:

a) integrare e specificare gli elementi e le priorità di intervento del programma di sviluppo provinciale, in relazione all'evolversi della situazione economica, sociale, ambientale e territoriale;

b) integrare il programma di sviluppo con approfondimenti su temi strategici che richiedono specifiche analisi e valutazioni.

5 ter. Le integrazioni e le specificazioni previste nel comma 5 bis sono comunicate al Consiglio provinciale.”

2. Il comma 3 dell'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale è soppresso.

Art. 30.

Disposizioni relative alla relazione programmatica

1. Quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 (Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, si applica anche nell'ambito della manovra di bilancio 2010-2012; a tali effetti la relazione programmatica prevista dall'articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), approvata dalla Giunta provinciale nell'ambito della manovra di bilancio 2010-2012, svolge anche le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità provinciale).

Art. 31.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) è aggiunto il seguente:

“5 bis A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge sulla programmazione provinciale, nel testo modificato dal comma 3, lettera a), numero 1) di questo articolo, il regolamento adottato in applicazione dell'articolo 17, comma 3 della medesima legge prima della predetta modificazione è abrogato.”

Capo quarto
Disposizioni in materia di urbanistica, energia e ambiente

Art. 32.

Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Nella lettera c) del comma 6 bis dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale, le parole: "sono prorogate di diritto fino al 31 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di diritto fino al 31 luglio 2010".

2. Dopo l'articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"Art. 149 bis

Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali

1. In attesa di una disciplina organica in materia di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, la Provincia adotta il sistema di certificazione LEED (leadership in energy and environmental design) per assicurare una diminuzione dell'impatto sull'ambiente degli edifici propri e degli enti pubblici strumentali. A tal fine, la Giunta provinciale:

a) definisce le tipologie di opere e interventi edilizi a seguito dei quali è obbligatoria l'acquisizione della certificazione di sostenibilità ambientale;

b) definisce le tipologie di edifici esclusi dall'obbligo di certificazione, per le limitate dimensioni o per la non autonoma funzionalità.

2. La Giunta provinciale, nelle deliberazioni che stabiliscono criteri e modalità per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi può prevedere clausole e condizioni che favoriscano l'adozione da parte dei beneficiari del sistema di certificazione LEED.

3. Nel caso di nuova realizzazione di edifici particolare rilievo funzionale della Provincia la Giunta dispone la revoca della procedura per l'affidamento dei lavori non ancora aggiudicati alla data di entrata in vigore di questo articolo, se dall'esame dei relativi progetti esecutivi già approvati risulta l'impossibilità di ottenere la certificazione LEED a seguito della realizzazione dell'opera. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questo articolo la Giunta predispone un elenco degli interventi per i quali è disposta la revoca della procedura di gara ai fini di questo comma.

4. In caso di revoca della procedura di gara ai sensi del comma 2, è riconosciuto l'indennizzo dovuto ai sensi della normativa statale."

3. Al finanziamento delle spese per l'indennizzo di cui al comma 4 della novella introdotta dal comma 2 si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per il finanziamento degli interventi per i quali è disposta la revoca della procedura di gara.

Art. 33.

Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di piano provinciale della mobilità

1. Nell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo del comma 4 è inserito il seguente: "Ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 37 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la proposta di piano provinciale della mobilità è inoltre trasmessa agli enti gestori dei parchi naturali provinciali territorialmente interessati.";

b) dopo l'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è inserito il seguente:

“Art. 52 bis

Piani stralcio per la realizzazione delle opere strategiche

1. La Giunta provinciale ha la facoltà di approvare piani stralcio dei piani provinciali della viabilità e dei trasporti, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 52, commi 3, 4 e 5, nel testo da ultimo modificato alla data di entrata in vigore di questo articolo, con riguardo ad opere e interventi a carattere strategico sotto l'aspetto della mobilità sostenibile.

2. Ai piani stralcio di cui al comma 1 si applicano inoltre le disposizioni stabilite dal predetto articolo 52, commi 1 ter e 2.

3. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere preliminarmente inseriti nel piano della viabilità e dei trasporti al fine di procedere alla relativa progettazione e al conseguente avvio delle procedure per l'approvazione dei piani stralcio ai sensi del medesimo comma. All'atto dell'inserimento dell'opera nei piani provinciali della viabilità e dei trasporti ai sensi di questo comma, è disposto l'impegno di spesa per l'intera opera secondo le modalità previste dall'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nel testo vigente prima della modifica disposta dal comma 1 dell'articolo 152 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e dall'art. 36 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

4. Per le opere e gli interventi non ricomprese nei piani stralcio di cui al presente articolo, resta ferma la disciplina stabilita dall'articolo 152, comma 1 bis, della legge provinciale n. 1 del 2008.

5. Per la realizzazione delle opere previste dai piani stralcio di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 1 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4, in quanto compatibili.”

Art. 34.

Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Dopo il comma 15 decies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è aggiunto il seguente:

“15 undecies. Su richiesta degli enti locali beneficiari l'Agenzia provinciale per l'energia può autorizzare sul proprio bilancio lo stanziamento in uscita dei proventi derivanti dal canone aggiuntivo di cui alla lettera a) del comma 15 quater, per importi non superiori alle corrispondenti entrate, con riferimento all'intera durata della proroga della concessione, per la loro riassegnazione agli enti beneficiari. Tali proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a. secondo la disciplina di cui all'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma, ivi inclusi i criteri prudenziali per l'iscrizione in bilancio delle relative entrate da parte dell'Agenzia provinciale per l'energia.”

2. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale n. 4 del 1998, è inserito il seguente:

“Art. 26 bis

Disposizioni in materia di determinazione dell'ambito minimo per la distribuzione di gas naturale

1. Alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, provvede la Provincia ai sensi e con le modalità di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale, 16 giugno 2006, n. 3. I predetti ambiti sono definiti dalla Provincia entro 90 giorni dalla data di determinazione degli ambiti territoriali minimi per il restante territorio nazionale ai sensi del citato articolo 46-bis."

3. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è inserito il seguente:

"Art. 26 bis

Disposizione transitoria

1. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico rispetto alle quali è pendente contenzioso avente ad oggetto la titolarità della potestà concessoria, l'assunzione della deliberazione di cui all'articolo 1 bis 1, commi 15 ter e 15 quater, rimane sospesa fino alla definizione del predetto contenzioso e comunque non oltre novanta giorni prima della scadenza della concessione.

2. Qualora entro il termine previsto alla fine del comma 1, non sia definito il contenzioso o non sia raggiunto il preventivo accordo con la regione o la provincia autonoma confinante, anche ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, la deliberazione di cui all'articolo 1 bis 1, commi 15 ter e 15 quater, ed i conseguenti rapporti con il concessionario, hanno carattere provvisorio sino alla data di pubblicazione del provvedimento di ratifica dell'accordo.

3. Se alla data di scadenza della concessione non è concluso il procedimento per l'individuazione del concessionario, la Provincia può applicare quanto previsto dall'articolo 1 bis 1, comma 15 bis.

4. Dopo l'articolo 23 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è inserito il seguente:

"Art 23 ter

Rideterminazione dei parametri di concessione idrica per effetto dei deflussi minimi vitali

1. A seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, relative ai deflussi minimi vitali, il Servizio provinciale competente in materia di acque pubbliche provvede alla rideterminazione dei parametri caratteristici delle concessioni idriche, con riferimento alla data di attivazione di detti deflussi.

2. Qualora a seguito della rideterminazione dei parametri caratteristici si verifichi la riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

3. L'eventuale differenza fra gli importi dei canoni demaniali effettivamente versati dal concessionario dalla data di attivazione dei deflussi minimi vitali e gli importi che il concessionario medesimo avrebbe dovuto versare in applicazione dei commi 1 e 2, forma oggetto di conguaglio, anche su base pluriennale, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale adottata entro sei mesi dalla data di approvazione di questo articolo. Resta esclusa l'applicazione di interessi o di meccanismi di rivalutazione.

4. Alle concessioni per derivazione di acqua a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui potenza nominale media di concessione, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, ovvero a seguito delle valutazioni sugli usi diversi da effettuarsi od emerse in sede di rinnovo, venga rideterminata a valori inferiori o uguali a 3000 kW, si applicano, anche ai fini del rinnovo, le disposizioni concernenti le piccole derivazioni per forza motrice. "

Art. 35.

*Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
(Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di scarichi di acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, al di fuori dei parametri e dei criteri indicati dal comma 1 dell'articolo 14, si applica la disciplina prevista da questo testo unico per lo scarico delle acque reflue industriali, ivi comprese le relative sanzioni amministrative.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è aggiunto il seguente:

“3 bis In relazione alle emissioni in atmosfera in caso di interruzione del funzionamento dei dispositivi di abbattimento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e il comune territorialmente competente devono essere informati entro le otto ore successive, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3.”

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 50 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è aggiunto il seguente:

“8 bis. Per le sanzioni amministrative pecuniarie concernenti gli scarichi di acque reflue domestiche previste dagli articoli 48, comma 1, lettera d) e dall'articolo 61, comma 1, le funzioni descritte al comma 3 sono svolte dai comuni.”

4. Il comma 4 dell'articolo 63 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente è soppresso.

5. All'articolo 71 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 bis le parole: “1° gennaio 2009” sono sostituite con le parole: “1° gennaio 2011”;

b) nel comma 5 le parole: “fino all'anno 2008” sono sostituite con le parole: “fino all'anno 2010”.

6. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 102 ter, è sostituito dal seguente: “L'Agenzia si pronuncia anche sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 salva la possibilità da parte della Giunta provinciale di prorogare anche in via generale il termine previsto per tale pronuncia.”

7. Il comma 8 bis dell'articolo 50 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come aggiunto dal comma 3 di questo articolo, trova applicazione per le sanzioni non ancora accertate all'entrata in vigore della presente legge.

8. Le entrate mantenute nella disponibilità degli enti gestori ai sensi dell'articolo 71 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, possono essere utilizzate, fino all'anno 2010, anche a copertura degli oneri per lo smaltimento del percolato.

Art. 36.

Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 bis della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. ” Le modifiche degli impianti analogici di radiodiffusione televisiva e le nuove installazioni di impianti, funzionali alla trasmissione in tecnica digitale del segnale televisivo, sono esonerate dall’acquisizione dei titoli abilitativi e delle determinazioni del comitato previsti dall’articolo 2, purché siano osservati i limiti e gli obiettivi previsti dalla normativa in materia di protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

1 ter. L’installazione e la modifica degli impianti, ai sensi del comma 1 bis, sono comunicate all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente entro centottanta giorni data di entrata in vigore di questo comma, sulla base di apposito modello fornito dall’agenzia medesima.

1 quater. Gli impianti previsti dai commi 1 bis e 1 ter sono rimossi entro 365 giorni dalla data di adeguamento del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze alle esigenze della radiodiffusione televisiva del segnale in tecnica digitale, ove non siano localizzati nelle zone previste dal piano medesimo o in altri siti individuati con deliberazione della Giunta provinciale, secondo la disciplina prevista dall’articolo 4.”

Capo quinto

Disposizioni in materia di ricerca, attività economiche e, lavori pubblici

Art. 37.

Modificazioni all’articolo 1 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30)

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, dopo le parole: “oppure in assortimenti semilavorati” sono inserite le seguenti: “nonché in cippato”.

2. Le agevolazioni previste dall’articolo 1 della legge provinciale n. 33 del 1986 sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 38.

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Legge provinciale sulla ricerca)

1. All’articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici” sono soppresse;

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

“1 ter. I risultati delle attività finanziate con accordo di programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alle fondazioni, che si assumono la responsabilità della corretta applicazione normativa

nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'accordo di programma prevede che le fondazioni utilizzino i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente alle stesse secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 25 e che per la gestione, valorizzazione e alienazione degli stessi le fondazioni si avvalgono di Trentino sviluppo s.p.a. nei limiti e secondo i criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale. L'accordo di programma prevede inoltre che i diritti di proprietà intellettuale non appartenenti esclusivamente alle fondazioni vengano utilizzati secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 39.

Modificazioni all'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativo allo sviluppo della larga banda

1. All'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 8 è abrogato;
- b) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11 bis. Per implementare la rete privata di comunicazione elettronica, la Provincia, a mezzo della società costituita ai sensi del comma 3, può attuare specifici interventi volti ad integrare la propria dorsale con altre reti distributive private.

11 ter. Al fine di promuovere la capillare diffusione della larga banda e di consentire la massima diffusione dell'accesso ai servizi, la Provincia è autorizzata a costituire o a partecipare, anche indirettamente, con altri soggetti pubblici o privati, ad una società finalizzata all'evoluzione in fibra ottica della rete di accesso utente, alla realizzazione e alla manutenzione delle reti di accesso. A tale società, gli altri soci, pubblici o privati, potranno conferire le infrastrutture civili funzionali al raggiungimento delle sedi utente o diritti d'uso sulle stesse, di cui abbiano già la disponibilità. Detta società, nel rispetto della disciplina vigente, potrà anche gestire la rete di comunicazione elettronica prevista dal comma 2 e fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

11 quater. La Provincia può partecipare al capitale della società di cui al comma 11 ter anche attraverso:

- a) il conferimento del diritto reale d'uso di beni in disponibilità diretta ed i relativi servizi di gestione e manutenzione;
- b) il conferimento dell'infrastruttura o del diritto d'uso della stessa necessaria al perseguimento degli scopi indicati al comma 11 bis;
- c) le risorse finanziarie per realizzare i necessari adeguamenti ed implementazione degli apparati di smistamento e di distribuzione della connessione ed anche per lo sviluppo di progetti di ricerca e di servizi in rete..

11 quinquies. La Provincia è altresì autorizzata, sulla base di un piano di lavoro predisposto dalla società di cui al comma 11 ter e sulla base delle risorse che saranno a ciò destinate nei futuri bilanci annuali, a concedere prestiti anche non fruttiferi nel rispetto della normativa comunitaria".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 11 bis e 11 quater della novella introdotta dal comma 1, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 40.

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura)

1. L'articolo 48 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura), è sostituito dal seguente:

“Art. 48

Agevolazioni per la qualità dei prodotti

1. La Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), per incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità, con un intervento massimo per sei anni fino al 100 per cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire, in modo che al sesto anno l'intervento massimo sia pari al 25 per cento; tali benefici possono essere concessi anche ai consorzi di tutela.

2. Ai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), la Provincia può inoltre concedere aiuti per sostenere attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti con un intervento massimo di 100.000 euro per beneficiario e per triennio, per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e al regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari; tali benefici possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 e al regolamento (CE) n. 509/2006.

3. Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 possono essere altresì concessi alle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale.

4. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, per conto dei singoli imprenditori ad esse associati, che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttivicoltura per almeno cinque anni, può essere concesso un premio fino ad un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di difesa alternative.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 41.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Legge provinciale sulla promozione turistica)

1. Con effetto dalla data di nomina del comitato per gli incentivi previsto dall'articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall'articolo 44. di questa legge, l'articolo 5 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 è abrogato.

Art. 42.

Modificazione della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)

1. All'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1983, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera j) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“j bis) da un rappresentante designato dalla struttura competente in materia di incentivazione economica alle imprese.”;

b) nel comma 8 le parole: “del servizio provinciale competente in materia di turismo” sono sostituite dalle seguenti: “della Provincia”.

Art. 43.

Disposizione per definire criteri di sobrietà nella realizzazione di lavori pubblici

1. La Provincia persegue e promuove la sobrietà nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di competenza della Provincia medesima, dei suoi enti strumentali pubblici e privati e degli enti locali, quale modalità di esplicazione della responsabilità sociale della pubblica amministrazione nel migliore utilizzo delle risorse del sistema finanziario provinciale. Le medesime finalità sono perseguite nell'ambito dei meccanismi di finanziamento delle opere realizzate da altri soggetti e finanziate dalla Provincia.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia adotta criteri di valutazione delle opere che promuovano, tra l'altro, la valutazione economica comparata delle possibili alternative progettuali di costo dell'opera medesima. Il sistema di valutazione tiene conto anche dell'esigenza di garantire l'obiettivo del risparmio energetico e della sostenibilità dell'opera.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo e può prevedere, tra l'altro:

a) le procedure e i contenuti dei meccanismi di valutazione;

c) le soglie e le tipologie di opere alle quali trova applicazione questo articolo;

d) gli indirizzi per l'adeguamento delle deliberazioni attuative delle leggi di settore con riguardo alle opere realizzate con il concorso finanziario della Provincia;

e) che, in prima applicazione, i meccanismi di valutazione previsti da questo articolo possano essere attivati in via sperimentale, individuando i casi e le modalità della sperimentazione;

f) le eventuali disposizioni transitorie necessarie.

4. La deliberazione prevista dal comma 3, per la parte relativa alle opere di competenza degli enti locali, è approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 44.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. All'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo. La procedura automatica, che può essere limitata ad alcune tipologie di iniziative, si applica a spese di importo inferiore ad una soglia determinata dalla Giunta provinciale e relative a lavori o attività sostenuti successivamente alla presentazione della domanda. Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (“de minimis”) ovvero sulla base di criteri e modalità autorizzati dalla Commissione europea, la Giunta provinciale può stabilire di applicare la procedura automatica anche ad aiuti relativi a spese sostenute prima della data di presentazione della domanda, entro i 18 mesi precedenti. La procedura valutativa si applica a spese di importo superiore alla soglia determinata per la procedura automatica e relative a lavori o attività sostenuti successivamente alla presentazione della domanda. In ogni caso si applica la procedura valutativa per le iniziative di cui agli articoli 4 e 6. Per gli aiuti a favore delle grandi imprese si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.”;

b) il comma 2 bis è soppresso.

2. All’articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora la procedura sia effettuata direttamente dall'amministrazione, la Provincia può affidare la valutazione dei profili economico-finanziari e della congruità delle spese previste a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.”;

b) il comma 3 è soppresso;

c) i commi 4 bis sono sostituiti dai seguenti:

“4 bis. Ai fini della valutazione dell’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario la Giunta provinciale, con le deliberazioni di cui all’articolo 35, stabilisce i casi nei quali l’impresa può far valere:

a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l’erogazione di un finanziamento riferito all’investimento oggetto della domanda di contributo;

b) l’attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi di cui all’articolo 6 di questa legge e dell’articolo 27, comma 2 bis, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

4 ter. La Giunta provinciale, con le deliberazioni di cui all’articolo 35, stabilisce i casi e i limiti per la presentazione di domande integrative di quelle previste al comma 1, purché relative a superi di spesa rispetto alla domanda originaria sostenuti dopo la data della stessa ma prima della domanda integrativa.”

3. All’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare:

a) agli enti di garanzia finanziati ai sensi dell’articolo 34 quater l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura automatica prevista dall’articolo 13 in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione nonché al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l’obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni;

b) ad enti creditizi l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura valutativa prevista dall’articolo 14 in relazione alla concessione dei contributi ed alla loro erogazione;

c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti, l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura per la concessione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b bis) ed alla loro erogazione.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i rapporti organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.”;

c) al comma 3 le parole: “o agli enti creditizi aggiudicatari” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”;

d) il comma 10 bis è soppresso.

4. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 15 bis

Comitato per gli incentivi alle imprese

1. È istituito il comitato per gli incentivi alle imprese quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in materia di incentivi alle imprese.

2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. In particolare al comitato per gli incentivi alle imprese spetta:

a) formulare pareri a richiesta della Giunta provinciale sulle politiche di incentivazione alle imprese;

b) formulare pareri inerenti l'applicazione delle leggi provinciali in materia di incentivi ai settori economici, ivi compresi quelli previsti per le piste da sci ed impianti a fune, per gli ostelli della gioventù e case per ferie, per i campeggi, per le strutture alpinistiche e per i servizi alle imprese, ad eccezione di quelli destinati esclusivamente al settore agricolo;

c) formulare pareri sulle domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi ai settori economici di cui alla lettera b) per iniziative di importo superiore al limite stabilito dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 35 ovvero, comunque, a richiesta della struttura competente per materia;

d) formulare pareri su specifiche iniziative o progetti nei settori economici di cui alla lettera b) su richiesta delle strutture provinciali competenti per materia.

4. Sono fatti salvi in ogni caso i pareri del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca).

5. Per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla trattazione di specifiche problematiche settoriali il comitato può istituire nel proprio seno appositi sottocomitati.

6. La deliberazione di cui all'articolo 35 di questa legge definisce la composizione del comitato e dei sottocomitati nonché le modalità di svolgimento dei compiti ad essi affidati.

7. Per l'attività svolta dal comitato e dai sottocomitati, ai relativi componenti spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.”

5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono aggiunte le seguenti parole: “, comprese le ricerche finalizzate allo sfruttamento imprenditoriale di brevetti industriali”.

6. All'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "impianti generali," sono inserite le seguenti: "arredi e attrezzature,";

b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

"1 ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate, ovvero in corso di realizzazione, da Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 25, comma 1 quater. In tal caso le somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo di cui al comma 1, lettera a) al netto dei relativi oneri fiscali."

7. Nel comma 2 dell'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)," sono soppresse.

8. All'articolo 34 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole "degli enti di cui all'articolo 15, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dei Confidi presenti in provincia di Trento";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le medesime finalità la Provincia concede alle imprese un contributo a titolo di "de minimis" pari al 75 per cento della commissione richiesta dall'ente per la concessione della garanzia. Il contributo è corrisposto direttamente al Confidi in nome e per conto di ciascun aderente".

9. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserito il seguente:

"a bis) i casi e i criteri per considerare tra le spese ammissibili, fino ad un massimo del 90 per cento, i costi documentati dell'istruttoria per la concessione del contributo;";

b) dopo la lettera d) è inserito il seguente:

"d bis) i casi in cui è sentito il parere del comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'articolo 15 bis;";

10. Le modificazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data indicata nella prima deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 35 e successiva all'entrata in vigore della presente legge che fissa i nuovi criteri per l'accesso alla procedura automatica e alla procedura valutativa.

11. Al fine di garantire continuità allo svolgimento delle attività istruttorie per la concessione ed erogazione degli aiuti previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese, nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento delle medesime conseguenti alle modificazioni apportate da questa legge ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario al loro completamento, è autorizzata la proroga delle convenzioni vigenti con gli enti di garanzia di cui alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 anche oltre il termine fissato dall'articolo 37, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, comunque non oltre il 30 giugno 2011 ed a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 2 per cento.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 si provvede con le modalità indicate nella Tabella B, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 8 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche a carico del proprio bilancio.

Art. 45.

Modificazione della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava)

1. Il comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave è sostituito con il seguente:

“5. Il contributo di cui all’articolo 15 è dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2011”.

Art. 46.

Modificazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario del Trentino)

1. Al comma 3 dell’articolo 4 bis della legge provinciale 18 febbraio, n. 6, le parole: “ dal 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 gennaio del 2011”.

Art. 47.

Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)

1. Con effetto dalla data di nomina del comitato per gli incentivi previsto dall’articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall’articolo 44. di questa legge, gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, sono abrogati.

Art. 48.

Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio)

1. Nel comma 4 dell’articolo 17 bis della legge provinciale sul commercio, dopo le parole: “con le caratteristiche di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione delle vendite pubblicizzate come "promozionali",”;

2. All’articolo 28 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 quater è sostituito dal seguente:

“2 quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale e purché assicurino la partecipazione degli operatori commerciali e l’adesione aperta dei soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei suddetti luoghi storici.”;

b) al comma 2 quinquies le parole “senza discriminazioni a carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione di parità di trattamento” sono soppresse.

Art. 49.

Modificazione della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009)

1. Nel comma 3bis dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, le parole: “già costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma citato” sono sostituite dalle seguenti: “già costituiti alla data di entrata in vigore di questo comma, anche in assenza dei requisiti previsti dal citato comma 2quater”;

2. I consorzi previsti dall'articolo 3bis dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 di questo articolo, possono presentare domanda di agevolazione per le iniziative promozionali già realizzate o in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2009.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Capo sesto

Disposizioni in materia di politiche sociali, abitative e sanitarie

Art. 50.

Modificazioni alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali)

1. Nel comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle politiche sociali dopo le parole: "di strutture alternative" sono aggiunte le seguenti: " , nonché, eventualmente, di adeguarle".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 51.

Modificazione della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)

1. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, dopo le parole: "Gli interventi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "sono individuati da questo capo nonché con deliberazione della Giunta provinciale; essi".

2. All'articolo 36 della legge provinciale n. 14 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo del comma 1, le parole: "residenziali possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili" sono sostituite dalle seguenti: " , possono essere concessi contributi per l'acquisizione della disponibilità di immobili e per il loro eventuale adeguamento";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti indicati dal comma 1 sono tenuti a mantenere la finalità socio-assistenziale o socio-sanitaria delle opere finanziate ai sensi del comma 1 per venticinque anni decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto. Il predetto periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo di importo complessivo non superiore a 200.000 euro, oppure nel caso di finanziamenti per l'acquisizione e l'eventuale adeguamento di immobili da utilizzare in via sostitutiva è ridotto per un periodo pari al tempo necessario per rientrare nella sede originaria. Tuttavia, su richiesta motivata dell'ente interessato, la Giunta provinciale può nel corso dei predetti periodi autorizzare il mutamento di finalità prevedendo in via alternativa:

a) l'utilizzo a fini sociali dell'immobile;

b) l'utilizzo temporaneo dell'immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali, socio-sanitarie o sociali, purché da tale utilizzo derivano introiti destinati alla copertura di oneri per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dell'ente interessato;

c) l'utilizzo permanente dell'immobile o sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali, socio-sanitarie o sociali, sulla base di criteri da essa stessa stabiliti per la concessione dell'autorizzazione e per l'eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte.

Se la destinazione è mutata senza le predette autorizzazioni il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 52.

Modificazione all'articolo 1 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. L'articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro è sostituito dal seguente:

“Art. 1 ter

Erogazione di forme di sostegno al reddito

1. Per gli anni 2009 e 2010 l'Agenzia del lavoro eroga ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di sostegno al reddito collegate a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro, anche in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro). L'Agenzia del lavoro può anticipare e integrare le somme assegnate dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per le finalità di cui al presente comma.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione delle indennità di sostegno al reddito previste dalla normativa statale e non erogate ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale rimangono a carico dell'Agenzia del lavoro. A copertura di tali somme la Provincia assegna all'Agenzia le risorse corrispondenti.”

2. Restano fermi gli interventi già disposti sulla base del documento per gli interventi delle politiche del lavoro vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo.

3. Alle spese previste da questo articolo provvede l'Agenzia del lavoro a carico del proprio bilancio.

Art. 53.

Modificazione all'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, le parole: “anche di soci” sono soppresse.

Art. 54.

Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

1. La Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2010, in base alle disposizioni di questo articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. Per l'anno 2010 il piano straordinario sostituisce il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. Per gli interventi di costruzione di alloggi possono essere concessi contributi in conto capitale, nonché contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo, eventualmente ridotta del contributo in conto capitale concesso, e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 2 e 3 e, in particolare, i requisiti dei richiedenti, le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale. Essa definisce inoltre specifiche misure per favorire l'accesso ai contributi da parte delle giovani coppie e dei nubendi nonché i criteri per la stipulazione con le banche convenzionate di appositi accordi che, per ottenere situazioni più favorevoli, prevedono anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all'andamento dei mercati finanziari.

5. Al fine di ridurre il consumo del territorio, la Provincia favorisce gli interventi di risanamento e di acquisto e risanamento del patrimonio edilizio esistente. Per detta tipologia di interventi possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa secondo criteri e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale compresi quelli relativi a eventuali casi di incompatibilità con misure agevolative statali. I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Il contributo è concesso dalla società Cassa del Trentino s.p.a. sulla base delle graduatorie approvate dall'ente locale competente.

6. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d'interesse minimo e d'integrazione del contributo previsto dall'articolo 38, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992 non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da questo articolo.

7. Possono essere altresì ammessi a contributo gli interessati che, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2008 e la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di questo articolo, hanno acquistato, anche a fini di risanamento, ovvero avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo medesimo.

8. La verifica della sussistenza del requisito della condizione economica è effettuata con riguardo al solo momento della presentazione della domanda.

9. Con riguardo ai contributi concessi ai sensi di questo articolo, in caso di trasferimento dei contributi ad altro alloggio secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, lettera a), della legge

provinciale n. 21 del 1992, si prescinde dalla verifica dei requisiti concernenti il reddito o la condizione economica.

10. Alle domande di agevolazione per l'acquisto di alloggi presentate ai sensi di questo articolo, dell'articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, e dell'art. 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, non si applica la disposizione di cui all'articolo 83, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 1992.

11. Si prescinde dai limiti di superficie per tutti gli interventi di risanamento definiti dall'articolo 53, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 1992. Questa disposizione si applica anche alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.

12. Per i fini di questo articolo, con la tabella C sono autorizzate sul bilancio provinciale maggiori spese sulle unità previsionali di base 65.10.210 e 65.10.220.

Art. 55.

Modificazione della legge provinciale legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Dopo l'articolo 102 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente:

“Art. 102 bis 1

Semplificazione dell'intervento di cui all'articolo 102 bis

1. A decorrere dall'anno 2009 e fino alla scadenza del mutuo l'intervento di cui all'articolo 102 bis è quantificato in una somma una tantum, definita e concessa secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) determinazione della somma spettante in funzione del contributo concesso per il 2008 e della durata residua del mutuo, utilizzando quale tasso di attualizzazione il 4,25 per cento;
- b) graduazione della somma di cui al punto a) in funzione della tipologia di tasso applicata al mutuo e del livello del tasso iniziale;
- c) erogazione del contributo in un'unica soluzione direttamente ai soggetti beneficiari o, su richiesta di questi ultimi, alla banca mutuante al fine di abbattere il capitale residuo del mutuo.

2. Nei casi di perdita di diritto all'intervento di cui all'articolo 102 bis e nei casi di estinzione anticipata rispetto alla data di concessione del contributo di cui al comma 1, il medesimo spetta fino al verificarsi dei predetti eventi.

3. I soggetti che hanno presentato domanda per ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 e dall'articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 e per i quali non è ancora stato adottato il provvedimento di concessione, devono optare tra tali agevolazioni e quella di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia si avvale di Cassa del Trentino S.p.a. per l'attività di supporto nella fase di istruttoria e per la liquidazione dell'intervento, di cui al presente articolo, in via anticipata rispetto all'erogazione delle relative somme a Cassa. I rapporti tra Cassa del Trentino S.p.a. e la Provincia sono disciplinati da apposita convenzione.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 56.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))

1. Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)), dopo le parole: "senza alcun ulteriore intervento pubblico" sono aggiunte le seguenti: "a favore dei nuclei medesimi".

2. All'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera f) del comma 2 le parole: "una convenzione avente per oggetto" sono sostituite dalle seguenti: "una convenzione che può avere ad oggetto, anche congiuntamente,";

b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 è soppresso.

3. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

"9. Fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) sulla base di intese con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia provvede direttamente a trasferire ad ITEA S.p.A., in luogo delle spettanze previste da questa legge, finanziamenti ai sensi dell'articolo 7, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater sulla base di una programmazione concordata tra Provincia e ITEA S.p.A. che tiene conto dei programmi di investimento e dei costi di funzionamento della società. I rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA S.p.A sono regolati da una convenzione, che può riguardare anche l'affidamento di funzioni e attività ai sensi dell'articolo 7, comma 5, che disciplina, in particolare, le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti, le modalità di utilizzo degli stessi nonché gli adempimenti di ITEA S.p.A. ai fini della rendicontazione. Nel periodo di applicazione di questo comma i contratti di locazione stipulati o da stipulare con i nuclei familiari aventi titolo all'accesso e alla permanenza negli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, sono stipulati a canone sostenibile e, rispettivamente, con riguardo alla quota di canone oggettivo imputato al locatario di cui al predetto articolo 1 comma 6. Il primo periodo trova applicazione anche per le spettanze della società dovute a valere per il 2009."

4. All'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. La Provincia può concedere alle imprese convenzionate contributi, anche in annualità, nella misura massima del 40 per cento del costo medio di costruzione dell'opera, tenuto conto dei costi per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e l'eventuale revoca del contributo, nonché il costo medio di costruzione ai fini dell'erogazione medesima.

5 ter. Possono essere concessi contributi anche in annualità, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione di Giunta provinciale, in favore di soggetti proprietari di immobili destinati ad uso abitativo che siano da utilizzare alla locazione a canone moderato per la durata minima di 15 anni. La predetta deliberazione prevede anche i casi e le modalità di revoca del contributo."

5. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Promozione della costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia residenziale

1. Nel rispetto di quanto previsto da questo articolo la Provincia, anche per il tramite delle società dalla stessa controllate, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi quali strumenti per concorrere all'attuazione della politica provinciale della casa

mediante la realizzazione di alloggi da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15. I predetti fondi possono essere costituiti anche per le finalità previste dal "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133. La gestione dei fondi può essere affidata tramite procedure di evidenza pubblica ovvero, nel rispetto del vigente ordinamento, a società a partecipazione pubblica specializzate nella gestione del risparmio, ivi comprese quelle costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, le società dalla stessa controllate nonché gli enti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, possono partecipare ai fondi di cui al comma 1 attraverso il conferimento di proprio patrimonio immobiliare e mediante conferimenti in denaro. I fondi possono essere alimentati anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia, da finanziamenti comunitari nonché da finanziamenti di istituzioni e altri organismi dell'Unione europea.

3. Ai fondi possono aderire anche soggetti privati mediante conferimenti effettuati, di norma, in denaro. Qualora il soggetto privato conferisca beni immobili gli stessi devono essere conformi ai criteri che definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, sono definiti i criteri di partecipazione e di gestione ai fondi. La predetta deliberazione è adottata sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto concerne i criteri di partecipazione degli enti locali.

5. I fondi di cui al comma 1 perseguono l'obiettivo dell'incremento del patrimonio immobiliare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché attraverso la realizzazione di nuove opere ovvero attraverso interventi di recupero del patrimonio abitativo esistente."

6. All'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 ter. Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi di cui al comma 1 è revocato nei casi in cui il nucleo familiare:

a) ha ceduto in sublocazione, anche in parte, l'alloggio a terzi;

b) non ha occupato l'alloggio per un periodo continuativo superiore a novanta giorni, salvo preventivo consenso di ITEA S.p.A.;

c) ha usato l'alloggio per scopi impropri o illeciti;

d) ha inserito nel nucleo familiare, senza preventiva autorizzazione di ITEA S.p.A. secondo quanto disciplinato nel regolamento di esecuzione di questa legge, ulteriori componenti non riconducibili a nuove nascite;

e) è incorso in gravi o ripetute violazioni delle condizioni contrattuali di locazione o delle disposizioni del regolamento delle affittanze.

5 quater. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare, nonché il provvedimento di revoca di cui all'articolo 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione e l'applicazione del canone di mercato a decorrere dal mese successivo all'adozione della revoca. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'articolo 16, ultimo paragrafo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio.

5 quinquies. Nei confronti dei nuclei familiari che ripetutamente non ottemperino, previa diffida scritta di ITEA S.p.A., alle disposizioni contenute nel contratto di locazione e nel relativo regolamento delle affittanze, ITEA S.p.A. può applicare il canone di mercato."

7. All'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Il nucleo familiare titolare di contratto di locazione a canone di mercato può dimostrare che la propria condizione patrimoniale è inferiore a quella massima prevista per la permanenza nell'alloggio, ottenendo, a decorrere dal mese di gennaio successivo, la stipulazione di un nuovo contratto con l'applicazione del canone sostenibile.

2 ter. Il canone di mercato di cui al comma 2 si applica inoltre, con preclusione di utilizzare la facoltà di cui al comma 2 bis, ai nuclei familiari:

a) in relazione ai quali è stato revocato il provvedimento di autorizzazione a locare ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di revoca;

b) che commettono violazioni delle disposizioni del contratto di locazione e del relativo regolamento delle affittanze, ad eccezione della morosità, e ricevono diffida scritta da ITEA s.p.a., con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di ricevimento della diffida e fino alla mensilità nel corso della quale è accertata la cessazione delle violazioni. Qualora, decorsi i termini stabiliti nella diffida, sia accertato il persistere delle violazioni è attivato il procedimento di revoca di cui all'articolo 5, comma 5 bis.”

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con il titolare del contratto di locazione ai fini di quanto dovuto al locatore per la conduzione dell'alloggio occupato.”

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Qualora tutti i soggetti inseriti nelle vigenti graduatorie di edilizia abitativa pubblica rifiutino l'alloggio proposto ovvero le graduatorie siano esaurite, nonché in relazione ad alloggi non aventi le caratteristiche di idoneità individuati dal regolamento di esecuzione di questa legge ovvero di particolare pregio architettonico, storico o artistico, ITEA S.p.A., seguendo procedure di evidenza pubblica, stipula contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, anche con nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge. In casi eccezionali, su proposta dell'ente locale con deliberazione di Giunta provinciale la Provincia autorizza ITEA S.p.A. a locare, ai sensi del medesimo articolo, alloggi a nuclei familiari, anche sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno.”

8. Al comma 2 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: “siano titolari” sono aggiunte le seguenti parole: “, o lo siano stati nel triennio precedente,”.

9. All'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12 quater le parole: “di particolari tipologie” sono soppresse.

b) al comma 12 sexies le parole: “autorizzati ai sensi del comma 12 quater” sono sostituite dalle seguenti: “autorizzati ai sensi del medesimo articolo”.

10. All'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: “secondo quanto previsto dall'articolo 5” sono aggiunte le seguenti: “, purché in esso sia presente il coniuge o convivente more uxorio del soggetto assegnatario fuoriuscito ovvero almeno uno dei suoi componenti ne faccia parte da più di due anni”;

b) l'ultimo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: “Tuttavia, ad eccezione dei nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone che essi devono corrispondere non può, per gli anni dal 2009 al 2013, eccedere rispettivamente del 12, 24, 36, 48 e 60 per cento l'importo di quello dovuto per il mese di dicembre 2008.”;

c) dopo l'ultimo periodo del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: “Questo comma si applica anche nei casi nel quale il provvedimento di concessione dell'alloggio ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 venga meno a seguito di stipulazione, con il nucleo familiare, di contratto di locazione a canone sostenibile ai sensi di questa legge.”;

d) dopo il comma 13 bis è aggiunto il seguente:

13 ter. A decorrere dal 1 gennaio 2010 e fino a diversa disposizione, è sospesa l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, lettera c). Questa disposizione non si applica con riferimento ai benefici già concessi antecedentemente alla medesima data ai nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c). In via transitoria, nel medesimo lasso temporale e con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1 gennaio 2010, il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), è disciplinato secondo le modalità individuate con deliberazione di Giunta provinciale, che, nel rispetto di quanto disposto dal primo periodo di questo comma, individua, in particolare, il limite massimo della condizione economica per l'accesso all'agevolazione nonché la durata e gli importi minimi e massimi della medesima.”

11. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente: “Agli stessi fini nella determinazione della condizione economico patrimoniale del nucleo si tiene conto della condizione economico patrimoniale del coniuge non facente parte del nucleo medesimo, ad eccezione del caso che lo stesso sia legalmente separato o residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali.”

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 e 5 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 57.

Modificazione della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Legge sul servizio sanitario provinciale)

1. Dopo l'articolo 51 bis è inserito il seguente:

“Art. 51 ter

Erogazione di prestazioni a titolo gratuito

1. Il servizio sanitario provinciale eroga a titolo gratuito le prestazioni previste dagli articoli 186, comma 5 e 187, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).”

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 54 ter è sostituito dal seguente: “All'erogazione degli indennizzi provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI)”.

3. Nel primo periodo del comma 6 bis dell'articolo 60, dopo le parole: “La Provincia svolge l'attività di ricerca sanitaria” la seguente: “finalizzata” è soppressa.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 58.

Modificazione della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico), le parole: “La Giunta provinciale è autorizzata a conferire a università italiane risorse aggiuntive” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire a università degli Stati membri dell'Unione europea risorse”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 59.

Erogazione di prestazioni sanitarie a pazienti psichiatrici residenti nella Provincia autonoma di Bolzano tra il 1997 e il 2006

1. Per definire, nell'ambito della mobilità sanitaria, i rapporti relativi alle prestazioni erogate a pazienti psichiatrici ricoverati presso la struttura ospedaliera di Pergine negli anni dal 1997 al 2006, residenti nella Provincia autonoma di Bolzano alla data del primo ricovero, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a richiedere alla Provincia autonoma di Bolzano un importo complessivo di euro 7.956.000 euro.

Art. 60.

Modificazioni alla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Dopo l'articolo 23 bis della legge 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità) è aggiunto il seguente:

“Art. 23 ter

Promozione della razionalizzazione dei servizi delle RSA

1. Al fine di promuovere processi di razionalizzazione nella gestione dei servizi, istituzionali e non, delle RSA convenzionate con il servizio sanitario provinciale della Provincia autonoma di Trento, è istituito un fondo per il finanziamento di:

- a) progetti di gestione associata per l'utilizzo e la fornitura di beni e di servizi, anche avvalendosi di soggetti esterni;
- b) progetti integrati di natura socio-sanitaria che agevolano sinergie di tipo operativo e finanziario con i servizi sociali territoriali.

2. La Giunta provinciale definisce modalità e criteri per l'ammissione al finanziamento dei progetti indicati dal comma 1.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo settimo
Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 61.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 68 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"3 bis. I beni del patrimonio indisponibile provinciale destinati al perseguimento delle finalità di questo articolo, tra cui in particolare quelle educative e ricreative a carattere sociale, possono essere concessi in uso gratuito a soggetti individuati direttamente dalla Giunta provinciale; tali soggetti non possono avere scopo di lucro, devono avere uno scopo sociale che sia coerente con le finalità di questo articolo e devono garantire il perseguimento delle finalità stesse."

2. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "di cui all'articolo 76 alle scuole" sono inserite le seguenti: ", di ogni ordine e grado,";
- b) dopo le parole: "il personale direttivo e docente sia fornito dell'abilitazione all'insegnamento" sono inserite le seguenti: "in misura non inferiore a tre quarti delle prestazioni complessive".

3. All'articolo 98 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa, situate in un comune mocheno o cimbri, individuato dall'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, i posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura mocheno o cimbra e tedesca iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993; qualora scorrendo le graduatorie provinciali per titoli e quelle d'istituto non sia stato individuato il docente, i posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. L'attestato di conoscenza della lingua e cultura mocheno o cimbra e tedesca è rilasciato secondo modalità e procedure definite con regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 01 e 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

1 ter. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, sono tenuti alla permanenza per un quinquennio, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e salvo il caso di soprannumerarietà, nella scuola, facente parte dell'istituzione scolastica e formativa, individuata nell'atto di nomina; tale obbligo comporta il divieto di richiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica e formativa."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 100 della legge provinciale sulla scuola è aggiunto il seguente:

"5 bis. Ai candidati che frequentano il corso-concorso può essere attribuito un rimborso forfetario onnicomprensivo, nei casi e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale."

5. Nel comma 2 dell'articolo 107 della legge provinciale sulla scuola dopo le parole: "le condizioni e la durata del vincolo" sono inserite le seguenti: ", i casi in cui ne è richiesta la pubblicità

mediante annotazione nel libro fondiario”.

6. All'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta provinciale assegna, con propria deliberazione, alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, quote del fondo previsto dal comma 1 per la realizzazione di progetti ed iniziative individuati e attuati dalle stesse istituzioni; con la medesima deliberazione sono stabilite le modalità e i criteri per l'individuazione e l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative.”

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La Giunta provinciale utilizza altresì il fondo previsto dal comma 1:

a) per finanziare progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell'offerta scolastica e formativa;

b) per finanziare progetti per percorsi d'istruzione e formazione caratterizzati dall'innovazione della didattica e dell'organizzazione, compresa l'attivazione di eventuali servizi residenziali per gli studenti.

2 ter. I progetti e le iniziative previsti dal comma 2 bis sono individuati e attuati dalla Provincia o individuati dalla Provincia, anche su proposta delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, e realizzati dalle stesse istituzioni.”

7. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate:

a) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola;

b) l'articolo 53 della legge provinciale sulla scuola;

c) l'articolo 2 quinquies della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione);

d) il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione);

e) i commi 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexsies, 2 septies, 2 octies dell'articolo 1 bis e l'articolo 9 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);

f) il comma 6 dell'articolo 45 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001);

g) l'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 4 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 62.

Modificazioni alla legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 è sostituito dal seguente: “Il consiglio provinciale dei giovani può proporre alla Provincia di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonché stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare

nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nell'Unione europea, nel rispetto della normativa sull'attività internazionale.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 63.

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta provinciale può inoltre costituire, nell'ambito del piano annuale previsto dall'articolo 54, un fondo aggiuntivo, di importo non superiore al 2 per cento del finanziamento finalizzato alle spese previste dal comma 1, lettera c), per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione afferenti le attività di cui al medesimo comma 1 lettera c)”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 64.

Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

1. All'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983 n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: “una quota non inferiore al 3 per cento dei primi due miliardi di lire e dell'1 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una quota non inferiore all'1 per cento dei primi tre milioni di euro e dello 0,5 per cento”;
- b) nel comma 4 le parole: “due miliardi” sono sostituite dalle seguenti: “un milione di euro”;
- c) nel comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; ivi comprese le eventuali modalità per l'individuazione dell'artista”.

Art. 65.

Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali)

1. Dopo la lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali è aggiunta la seguente:

“i ter) un esperto in materia giuridico-amministrativa da scegliersi anche tra i non appartenenti all'amministrazione provinciale”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Capo ottavo
Disposizioni finali

Art. 66.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.
3. Per l'anno 2010 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 67.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella B

Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 (articolo 66.)

| Articolo | Descrizione | Capitolo | U.p.b. |
|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| 17. | Oneri connessi alle attività funzionali all'esercizio delle competenze in materia di finanza locale | 203000 | 20.5.120 |
| 18., c. 2 | Finanziamenti delle opere inerenti i campionati mondiali Val di Fiemme 2013 | 358550 | 35.20.220 |
| 37. | Contributi per il prodotto del legno finito | 805560-001 | 80.30.210 |
| 39. | Interventi per la cablatura | 747500 747800-2012 | 74.15.210 74.15.230 |
| 40., c. 1 (novella c. 1, 2 e 3) | Concessione di aiuti per l'attività di sviluppo qualità dei prodotti | 506000 | 50.15.120 |
| 40., c. 1 (novella c. 4) | Contributo per tecniche di difesa alternativa | 507000 | 50.15. 210 |
| 44., c. 4 | Comitato per gli incentivi alle imprese | 151500 | 15.5.120 |
| 44., c. 5 | Fondo per il sostegno dell'innovazione | 317400 | 31.10.230 |
| 44., c. 6 | Finanziamento arredi e attrezzature | 615605 615805 | 61.22.220 61.22.230 |
| 44., c. 7 | Finanziamento attività economiche in zone montane | 615682 | 61.22.220 |
| 49. | Finanziamento dei consorzi per la valorizzazione dei centri storici del commercio | 615632 | 61.22.220 |
| 50. | Finanziamento immobili da utilizzare in via sostitutiva | 404000 404150 | 40.5.210 40.5.220 |
| 60. | Contributo in c/capitale per interventi su strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie | 404000 404150 444230 | 40.5.210 40.5.220 44.5.210 |
| 55. | Attualizzazione del contributo in c/interessi dell'edilizia abitativa | 655510 | 65.10.220 |
| 56., c. 3 | Finanziamento ad ITEA | 652010 994450 | 65.5.210 |
| 56., c. 4 lett a) (novella 5 bis) | Finanziamenti ad ITEA per investimenti | 653300 | 65.5.220 |
| 56., c. 4 lett b) (novella 5 ter) | Contributi a privati per canone moderato | 653300 | 65.5.220 |
| 57., c. 3 | Erogazione prestazioni a titolo gratuito | 441000 | 44.5.110 |
| 58. | Contributi per la formazione specialistica dei medici | 441000-004 | 44.5.110 |
| 60. | Progetti di razionalizzazione servizi delle RSA | 444150 | 44.5.210 |
| 61., c. 2 | Finanziamento delle scuole materne steineriane | 252150 | 25.10.110 |
| 61., c. 4 | Compenso per partecipazione a corso-concorso | 259600 | 25.90.120 |
| 62. | Promozione gemellaggi a favore del Consiglio provinciale dei giovani | 255150 | 25.20.120 |
| 63. | Fondo per progetti scuola infanzia | 251100 | 25.5.210 |
| 65. | Integrazione del comitato beni culturali | 151500 | 15.5.120 |

Tabella C
Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2010
e pluriennale 2010-2012 (articolo 66)

(in migliaia di euro)

| | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1. Oneri complessivi da coprire: | | | | |
| NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE | 395.348 | 443.403 | 2.822.043 | 564.863 |
| Articolo 66 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A) | 395.348 | 443.403 | 2.822.043 | 564.863 |
| MINORI ENTRATE | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Articolo 14 (disposizioni in materia di aliquota IRAP per nuove imprese) | | | 500 | |
| TOTALE ONERI DA COPRIRE | 395.348 | 443.403 | 2.822.543 | 564.863 |

| | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 2. Mezzi di copertura: | | | | |
| RIDUZIONI DI SPESE | 158.075 | 177.923 | 80.302 | 2.650 |
| Articolo 66 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A) | 158.075 | 177.923 | 80.302 | 2.650 |
| QUOTA MAGGIORI ENTRATE | 0 | 250.000 | 2.742.241 | 562.213 |
| CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO | | 15.480 | | |
| QUOTA AVANZO PRESUNTO | 237.273 | | | |
| TOTALE MEZZI DI COPERTURA | 395.348 | 443.403 | 2.822.543 | 564.863 |

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D
Finanza locale (articolo 66.)

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| SPESE CORRENTI | | | |
| a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi | 265.711.000 | 267.231.000 | 271.312.000 |
| b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | 266.211.000 | 267.731.000 | 271.812.000 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni | | | |
| 1) in conto capitale | 153.484.400 | 99.986.073 | 91.066.757 |
| 2) in conto annualità | 16.129.301 | 21.129.301 | 21.129.301 |
| d) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale | | | |
| 1) in conto capitale | 4.411.791 | 144.367.000 | 110.000.000 |
| 2) in conto annualità | 56.352.022 | 61.352.022 | 52.573.140 |
| e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui | 6.491.377 | 6.491.377 | 6.491.377 |
| f) fondo ammortamento mutui | 1.354.000 | 1.283.000 | 1.205.500 |
| g) progetto connettività a banda larga | 900.000 | | |
| h) interventi anticrisi | | | |
| 1) in conto capitale | 15.800.000 | | |
| 1) in conto annualità | 544.699 | 544.699 | 544.699 |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 255.467.590 | 335.153.472 | 283.010.774 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 521.678.590 | 602.884.472 | 554.822.774 |